

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 13 giugno 2018, n. 30

**Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Clausola valutativa. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/2015

Art. 2 - Disposizione transitoria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, e l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità);

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell'Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l'inserimento di una clausola valutativa all'interno della l.r. 42/2015 che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò, risulta necessario prevedere l'invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'attuazione dell'intervento;

Approva la presente legge

Art. 1

Clausola valutativa.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/2015.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 3 aprile

2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Clausola valutativa

1. Il comitato di indirizzo dell'Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l'attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l'avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2;

b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione."

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell'Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 giugno 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.06.2018.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 17 aprile 2018, n. 271

**Proponenti:****Consiglieri** Bianchi, Giannarelli, Quartini, Galletti**Assegnata** alla 1^ Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 31 maggio 2018**Approvata** in data 6 giugno 2018**Divenuta** legge regionale 21/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

---

## SEZIONE III

---

### COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
18 giugno 2018, n. 49

**L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 35/2018  
- lavori di rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul  
lungomare Vespucci di Marina di Massa (MS) - ap-  
provazione perizia di variante.**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso, altresì, atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al Sottoscritto;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del Sottoscritto; RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€

- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza